

Il Tribunale ordinario di Bari, IV Sezione Civile - Ufficio Fallimenti, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Nicola Magaletti Presidente rel.

Dott. Assunta Napoliello Giudice

Dott. Francesco Cavone Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Dato atto che l'udienza si è svolta con la modalità della trattazione scritta.

Premesso

che Ceglie Gennaro, ha proposto reclamo al Collegio ex art.10, comma 6, L.n.3/2012 avverso il provvedimento di rigetto della proposta di liquidazione del patrimonio formulata dal reclamante per difetto del requisito della meritevolezza deducendo l'erroneità delle argomentazioni del primo giudice in ordine alla scarsa diligenza impiegata dal reclamante nell'assumere le obbligazioni alla valutazione del suo merito creditizio, nonché relativamente alla dichiarata insussistenza della natura patologica della condotta del ricorrente che il reclamante ha evidenziato altresì come recente giurisprudenza di merito abbia escluso che nelle procedure di liquidazione del patrimonio la meritevolezza del debitore ne costituisca requisito di ammissibilità.

Osserva

Il reclamo proposto dal Ceglie è fondato e meritevole di accoglimento.

Ritiene il Collegio che merita di essere condiviso l'indirizzo della giurisprudenza di merito che con riferimento all'ipotesi di liquidazione del patrimonio, a differenza di quanto previsto per il piano del consumatore, esclude la necessità di una valutazione in termini di meritevolezza della pregressa condotta del debitore che dovrà invece essere vagliata in sede di esdebitazione dopo che la procedura sarà conclusa.

Tale considerazione assume maggior rilievo ove si consideri che con la liquidazione del patrimonio il debitore si spoglia di tutti i suoi beni per estinguere i debiti contratti e che, ancora, nell'ipotesi in cui il debitore si renda inadempiente agli obblighi assunti a seguito di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (che prescinde anch'esso dal vaglio di meritevolezza, al pari di quanto avviene in sede di concordato preventivo) ciascun creditore può chiedere l'apertura della liquidazione del patrimonio.

Procedendo all'esame dei requisiti di ammissibilità del ricorso deve rilevarsi che il ricorrente:

a) non e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altri procedimenti di cui al presente ricorso;

c) ha fornito la documentazione prevista;

sussiste la competenza territoriale;

letta la relazione del professionista nominato da questo Tribunale, dott.ssa Antonella Bernardi; ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 ter l. n. 3 del 2012;

verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

ritenuto che non osta all'accoglimento dell'istanza la circostanza che il patrimonio del ricorrente sia costituito solo dal proprio reddito di lavoro dipendenti;

ritenuto che appare opportuno nominare liquidatore la dott.ssa Bernardi.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore la dott.ssa Antonella Bernardi;

stabilisce darsi idonea pubblicita' del ricorso e del presente decreto a mezzo del liquidatore sul portale del Tribunale di Bari,

ordina, con riferimento ai beni immobili, ai quali è limitata la liquidazione, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

fissa in € _____ il limite di quanto occorre al debitore per il mantenimento;

manda al liquidatore per i compiti di cui all'art. 14 sexies l. n. 3 del 2012.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'8.2.2021

Il Presidente est.

17/2/2021


Antonella Bernardi